

CESMAR7
Centro per lo Studio
dei Materiali per il Restauro

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I -Soci

- Art. 1: Requisiti
- Art. 2: Soci fondatori
- Art. 3: Soci ordinari
- Art. 4: Soci sostenitori
- Art. 5: Soci onorari
- Art. 6: Diritti dei soci
- Art. 7: Doveri dei soci
- Art. 8: Recesso
- Art. 9: Esclusione
- Art. 10: Decadenza

CAPO II - Iscrizione all'Associazione

- Art. 11: Norme per l'iscrizione
- Art. 12: Pubblicità dell'elenco degli iscritti

CAPO III - Organi dell'Associazione

- Art. 13: Consiglio Direttivo
- Art. 14: Convocazione e autoconvocazione dell'Assemblea
- Art. 15: Decadenza dagli incarichi
- Art. 16: Impedimento, dimissioni, decadenza dalla carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Membro del Consiglio Direttivo

CAPO IV - Commissioni e Gruppi di interesse

- Art. 17: Gruppi di lavoro

CAPO V - Rappresentanza legale e gestione finanziaria

- Art. 18: Rappresentanza legale dell'Associazione - responsabile amministrativo
- Art. 19: Gestione finanziaria e rendiconto
- Art. 20: Finanziamento dell'Associazione

CAPO VI- Norme finali

- Art. 21: Modifica e integrazione del Regolamento

CAPO I

Soci

Art. 1

Requisiti. L'Associazione è costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da coloro che, aderendo liberamente agli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto, ne facciano domanda. Possono associarsi le persone fisiche o giuridiche, le Società di persone, le Associazioni e gli Enti che condividano le finalità e abbiano interesse al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Art. 2

Soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che, intervenendo nell'atto costitutivo dell'associazione, hanno dato vita alla stessa. Essi sono tenuti al versamento della quota associativa ordinaria e al rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 3

Soci ordinari. Sono soci ordinari quanti, aventi i requisiti prescritti, aderiscono all'Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 4

Soci sostenitori. Assumono la qualità di soci sostenitori gli Enti, le Società e le persone che abbiano versato un contributo aggiuntivo annuo pari almeno a quattro volte la quota di iscrizione annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La loro ammissione è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Soci onorari. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità che si sono distinte per il loro particolare valore scientifico e professionale nel campo della ricerca e della conservazione dei beni culturali. La proposta di nomina al Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta da almeno tre soci presentatori e la nomina deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi. I soci onorari non possono assumere cariche sociali.

Art. 6

Diritti dei soci. I soci hanno diritto a partecipare all'attività dell'Associazione e alle assemblee sociali. Possono essere eletti a far parte delle cariche sociali i soli soci che, avendo maturato tre anni di anzianità di iscrizione, hanno prestato la loro opera attivamente per almeno un anno nell'ambito dell'Associazione.

Art. 7

Doveri dei soci. Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione. In particolare, è tenuto a: partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, assolvendo i compiti affidatigli; garantire l'unità operativa dell'Associazione e astenersi da ogni azione e atteggiamento che possano essere di nocimento all'Associazione; tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e personalità di ciascuno; rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze; concorrere secondo le proprie possibilità al sostegno delle attività dell'Associazione.

Art. 8

Recesso. I soci possono recedere in qualunque momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Diretti, secondo le modalità stabilite all'art. 4 dello Statuto.

Art. 9

Esclusione. L'esclusione, ai termini dell'art. 7 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo e avviene per:

- gravi inadempienze o comportamenti che compromettano il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- altre cause previste dal presente Regolamento.

Art. 10

Decadenza. I soci decadono per trovarsi non in regola con i versamenti dei canoni sociali.

CAPO II

Iscrizione all'Associazione

Art. 11

Norme per l'iscrizione. L'iscrizione è aperta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo dell'iscrizione si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Al socio spetta di diritto il rinnovo dell'iscrizione. I nuovi soci iscritti dal 01.01 al 30.04 dell'anno possono partecipare, esprimendo il loro voto, all'Assemblea, ma non possono essere eletti, non avendo maturato l'elettorato passivo, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo emana le norme per l'attuazione delle iscrizioni e fissa l'importo di queste quote e delle quote obbligatorie annuali differenziate. Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 12

Elenco degli iscritti. Presso la sede dell'Associazione deve essere tenuto costantemente aggiornato, a cura di un incaricato dal Presidente, l'elenco degli aspiranti soci, dei nuovi iscritti e dei soci. I dati sono conservati con la massima riservatezza e in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

CAPO III

Organi dell'Associazione

Art. 13

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, esclusivamente soci ordinari, eletti da una o più liste (una lista può essere composta anche da una sola persona) di soci che hanno maturato il diritto all'elettorato passivo. La/le denominazioni delle liste vengono inserite in ordine cronologico di candidatura effettuata nel corso dell'Assemblea. Il voto viene espresso indicando nella scheda i nomi prescelti di numero pari alla metà più uno (quattro) l'organo da eleggere; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano nell'anno a tre sedute consecutive dell'adunanza del Consiglio Direttivo saranno dichiarati decaduti dalla carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrano nell'oggetto sociale. Il Consiglio Direttivo può delegare le

